



Giur. di Merito

Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 14-12-2012

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Il dott. NICOLA DI LEO in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5275/2011 R.G. promossa da:

DA.CO. e IV.VI. quali genitori di JA.CO., con il patrocinio dell'avv. MO.FU. e con elezione di domicilio in MILANO presso e nello studio dell'avv. MO.FU.

ATTORE

contro:

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, con elezione di domicilio in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO, presso e nello studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO

CONVENUTO

OGGETTO: indennizzo l. 210/92.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 1.4.11, DA.CO. e IV.VI. quali genitori di JA.CO. hanno chiamato in giudizio il MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI esponendo che il proprio figlio avrebbe contratto una sindrome autistica in seguito alle vaccinazioni antimorbillo, parotite e rosolia del 16.10.00 e anti Polio Sabin del 10/12/01.

Ha, poi, allegato la parte ricorrente che, il 19/5/08, ha presentato rituale domanda di indennizzo al Ministero.

Tuttavia, non avendo trovato accoglimento la propria istanza, ha dato avvio al presente giudizio, chiedendo che fosse accertato il diritto di JA.CO. all'indennizzo di cui alla L. 210/92 per il danno irreversibile subito, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali sui ratei arretrati come per legge e con attribuzione del beneficio per il periodo successivo. Con vittoria di spese.

Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, il MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto.

Con vittoria di spese.

In particolare, ha rilevato come non dovrebbe sussistere il nesso causale tra le vaccinazioni e la malattia contratta dal ricorrente.

All'udienza di discussione, dopo aver udito, una prima volta, i testimoni, si è constatata, ai sensi dell'art. 144 c.p.c., l'irregolarità della notificazione (pur già verificata nella prima udienza), cosicché la stessa è stata rinnovata e si è costituito il Ministero convenuto in data 20/1/12.

Dopo tale costituzione, si è proceduto nuovamente all'interrogatorio libero dalle parti e a rinnovare l'istruttoria e si è nominato un c.t.u..

Poi, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

Motivi della decisione

Deve essere, preliminarmente, dichiarata la legittimazione passiva del MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Infatti, la Corte di cassazione ha chiarito che

"in tema di controversie relative all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale." (cfr. Cass. Ordinanza n. 29311 del 28/12/2011).

Venendo, quindi, al merito, è, innanzitutto, da evidenziare che, dagli atti di causa, risulta contestata tra le parti unicamente la consequenzialità eziologica tra la sindrome autistica da cui è affetto JA.CO. e le vaccinazioni antimorbillo, parotite e rosolia del 16.10.00 e anti Polio Sabin del 10/12/01.

Per tale motivo, è stata espletata un'istruttoria testimoniale che ha confermato che JA.CO., fin dalla nascita, era un bambino normale, voltava il capo quando veniva chiamato, intorno ai nove mesi ha iniziato a gattonare e verso i 12 mesi a muovere i primi passi, rispondeva agli stimoli e sorrideva. Giocava con i fratelli e aveva una buona lallazione e dicevano di lui che avrebbe parlato presto. Poi, nell'ottobre del 2000 ha fatto la vaccinazione antimorbillo e dopo era nervoso e aveva la febbre e dopo questa vaccinazione si è chiuso in se stesso e non rispondeva più agli stimoli sonori e la lallazione era scomparsa.

In seguito, nel dicembre 2001, ha fatto anche la vaccinazione antipolio e le maestre dell'asilo nido, al quale si era iscritto, per cercare di evitare che si chiudesse in se stesso, hanno chiamato i genitori per dir loro che mentre prima mangiava da solo, ora aveva anche problemi a prendere in mano il cucchiaino e mentre prima faceva le scale, aveva forte difficoltà a salire i gradini. Inoltre, continuava a correre intorno e a fare movimenti stereotipati, scoordinati, involontari (cfr. le testi Vi., Ma. e Mo.).

Dopo tale istruttoria testimoniale, è stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio.

Il consulente ha confermato che il bambino risulta affetto da sindrome autistica e che, per la letteratura scientifica in materia (con studi effettuati, in particolare, in Danimarca), l'innesto vaccinale contro il morbillo, parotite e rosolia risulta causa potenzialmente pericolosa per l'insorgere della patologia.

Il c.t.u., così, considerando anche l'istruttoria svolta e la documentazione clinica, ha rinvenuto un nesso causale tra la vaccinazione sopra menzionata e la sindrome autistica di JA.CO..

Quanto alla vaccinazione anti poliomelite Sabin e 10/12/01, il c.t.u. ha ritenuto che abbia avuto un ruolo "slatentizzatore" della malattia, ovvero di occasione alla maturazione piena della sindrome autistica che, in via di elevata probabilità, sarebbe, comunque, evoluta anche spontaneamente per effetto solo della prima vaccinazione.

Ha, comunque, concluso che è un fatto che sussista un nesso di causa pressoché certo tra l'innesto del vaccino del 16.10.00 e la malattia della mente che ha colpito il giovane JA.CO..

Quanto all'inquadramento della malattia, è stato ritenuto dal c.t.u. come ascrivibile alla prima categoria della tabella A allegata D.P.R. 834 del 1981.

Acclarata la sussistenza del nesso causale tra tale vaccinazione e la malattia e riconosciuto tale inquadramento, deve essere, quindi, a tal punto, accolta la domanda dei ricorrenti di ottenere dal Ministero la corresponsione dell'indennizzo richiesto di cui alla legge 210 del 1992, secondo le somme menzionate in dispositivo per gli arretrati.

Si devono, poi, ritenere spettanti gli interessi dal 121° giorno dalla presentazione della domanda del 19/5/08, dovendosi reputare che pure per tale tipo di crediti assistenziali valga quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156/91, secondo la quale occorre tener conto anche dei tempi per la definizione del procedimento amministrativo.

In relazione alle domande attoree, si deve, infine, condannare il Ministero, con decorrenza dall'anno 2011 in poi, a versare gli importi annualmente aggiornati per l'indennizzo di cui si tratta.

Le spese di lite sono regolate come da dispositivo, in ragione del principio della soccombenza, tenendo conto del valore e della durata del giudizio. Ugualmente, sono poste a carico della parte convenuta le spese di c.t.u., liquidate con separata ordinanza del 4/12/12.

P.Q.M.

1. accertato il diritto di JA.CO. all'indennizzo di cui alla L. 210/92, condanna il 3 MINISTERO DELLA SALUTE alla corresponsione, in favore della stessa parte, 2 dell'indennizzo nella misura prevista per la I categoria della Tabella A del dpr. 834/81, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 19/5/08, oltre ad accessori di legge dal 121° giorno dalla domanda.

2. Condanna, perciò, il Ministero convenuto a versare al ricorrente le seguenti somme: per l'anno 2008, Euro 4424,42, oltre interessi legali a decorrere dal 18/9/08 (121° giorno dalla domanda); per l'anno 2009, 7584,76, oltre interessi legali e per l'anno 2010, 7584,76 oltre interessi legali.

3. Condanna, infine, il Ministero, con decorrenza dall'anno 2011 in poi, a versare gli importi annualmente aggiornati per l'indennizzo di cui si tratta.

4. Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 3000, oltre IVA, CPA.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Sentenza provvisoriamente esecutiva.